

## La disciplina fiscale applicabile in materia di Trust e l'imposta indiretta sulle successioni e donazioni: il recente approdo ermeneutico operato dalla giurisprudenza di legittimità

Elena Berto\*

*SOMMARIO: 1. Brevi cenni ricostruttivi dell'istituto del Trust - 2. Inquadramento della questione giuridica: l'applicazione della disciplina delle imposte indirette sulle successioni e donazioni all'istituto del Trust - 3. La posizione ermeneutica dell'Agenzia delle Entrate - 4. La posizione della Corte di Cassazione: l'evoluzione dell'orientamento - 5. L'attuale approdo ermeneutico dei giudici di legittimità: l'ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2021, n. 3986 - 6. Il regime fiscale del Trust Auto-dichiarato - 7. Prospettive de iure condito: la necessità di un nuovo intervento chiarificatore del legislatore - 8. Il cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate ed il recepimento della decisione della Corte di Cassazione: Ri-sposta all'Istanza di Interpello dell'AE n. 106 del 15/02/2021.*

### 1. Brevi cenni ricostruttivi dell'istituto del Trust.

L'istituto del *Trust*, di derivazione anglosassone, ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aja (1)

---

(\*) Già Praticante forense presso l'Avvocatura dello Stato (avv. Stato Pasquale Pucciariello), avvocato del Foro di Roma.

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja, rientrano nella nozione internazionale di *Trust*: “*i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa*”; si tratta, in altri termini, di un negozio giuridico unilaterale, *inter vivos o mortis causa*, che non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente che, tra l'altro, non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, implicando una segregazione patrimoniale, grazie al meccanismo pubblicitario della trascrizione o degli adempimenti correlati. La Convenzione non sembra potersi applicare a qualsiasi tipo di *Trust*, bensì soltanto a quei rapporti giuridici che, comunque denominati, appartengano all'area giuridica delimitata dal medesimo strumento di diritto internazionale. La disposizione normativa di cui all'art. 2, in tal senso, chiarisce che la definizione di *Trust* collocata nel medesimo articolo è stata redatta “*per i fini di questa convenzione*”. La Comunità degli Interpreti, in modo pacifico, ritiene pertanto che l'art. 2 non rechi in sé la definizione del concetto di “*Trust*”, limitandosi la stessa a definire il mero campo di applicazione dell'esaminata Convenzione. Per queste ragioni, non si ritiene opportuno attribuire all'art. 2 della Convenzione il merito di aver dettato una definizione generale dell'istituto giuridico del *Trust*, tenuto anche conto del fatto che si tratta di una norma di diritto privato internazionale, volta a regolare rapporti giuridici che interessino più ordinamenti nazionali. La prova di detto assunto si rinviene nel fatto che esistono tipologie di *Trust* non rientranti nell'art. 2 (si pensi, ad esempio, al “*blind trust*”) e, viceversa, esistono istituti giuridici formalmente distinti dal *Trust* che, di contro, possono farvisi rientrare (è il caso, ad esempio, del “*waqf*” degli ordinamenti giuridici musulmani). In questo senso, si veda il “*Rapporto esplicativo*” accluso alla Convenzione, che si può leggere in “*Actes et documents de la Quinzième session*”, La Haye, 1985, tome II, pp. 370 ss., pp. 372 ss., spec. al n. 26 e al n. 36. Si veda, inoltre, il “*Rapporto finale*” accluso alla Convenzione: “*Rapporto esplicativo*”, n. 36, dove viene chiarito come l'articolo 2 della Convenzione può sembrare una definizione del *Trust*, eppure esso indica le caratteristiche che un istituto deve possedere per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione. A tal riguardo, giova richiamare il testo originale: “*l'article 2 veut simplement indiquer les caractéristiques que doit présenter une institution -*

del 1985, ad opera della Legge n. 364 del 1989, entrata in vigore il 1992. Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario, mediante il quale un soggetto definito “*disponente*” o “*settlor*” - con un negozio unilaterale, *inter vivos* o *mortis causa*, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi - trasferisce ad un altro soggetto, definito “*trustee*”, beni di qualsiasi natura, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del *Trust*, per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo, nell’interesse e a vantaggio del destinatario finale: il c.d. “*beneficiary*”.

Sovente, nella prassi contemporanea e, soprattutto, nel mondo anglosassone, il “*trustee*” viene affiancato da un “*protector*”; locuzione questa che, in italiano, sembra potersi tradurre con il termine “*guardiano*”. Nello specifico, si tratta di un soggetto, necessariamente distinto dal “*trustee*”, il cui consenso è richiesto per il valido compimento di un atto dispositivo ad opera di quest’ultimo. A detto soggetto, pertanto, è rimesso il controllo sul potere gestorio del *trustee*, anche in via preventiva, prestando ovvero negando il proprio consenso al compimento di determinati e specifici atti negoziali.

Ne consegue che, da una parte, al *trustee* è affidato il compito di controllare e gestire i beni del *trust*, nell’interesse del *beneficiary*; dall’altra, tuttavia, il *beneficiary*, il *settlor* ed il *protector* hanno la capacità di controllare e vigilare sull’operato del *trustee*. Accanto a questi poteri di controllo (2), esistono poi delle fattispecie legali cc.dd. di “legittima influenza” sulle determinazioni del *trustee*, mediante le cc.dd. “*Letter of Wishes*” o “*Wish Letters*”, molto diffuse in alcuni ordinamenti stranieri, con le quali il *settlor* e il *beneficiary* esprimono le proprie volontà al *trustee*, affinché egli ne tenga conto nell’esercizio dei propri poteri di gestione del patrimonio devoluto in *Trust*. Questo strumento giuridico di “influenza” trova una sua definizione normativa nella Legge di Guernsey (“*Trust Guernsey Law*”, 2007, “sect. 38”): “*A Letter of Wishes is a letter or other document intimating how the settlor or beneficiary wishes the trustees to exercise any of their functions*”.

Quanto alla sua struttura, nel *Trust* (3) si ravvisa: (i) un atto istitutivo, vale a dire l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un *Trust*, (ii) un atto dispositivo che, invece, è l’atto con il quale il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni del *trust* al *trustee* e, infine, (iii) un atto di ri-trasferimento della titolarità dei beni del *Trust* dal *trustee* al *beneficiary*.

---

*qu'il s'agisse d'un trust d'un pays de common law ou d'une institution analogue d'un autre pays - pour tomber sous le coup de la Convention*". In generale, per una più approfondita disamina, si veda: M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2020, cap. III.

(2) Per una completa trattazione della figura del “*protector*”, si veda P. PANICO, *International Trust Laws*, Oxford University Press, 2017, pp. 523-569.

(3) M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2020, cap. III.

Appare evidente la circostanza per cui - per ciò che concerne l'ordinamento italiano - la mancanza di una disciplina interna *ad hoc* abbia imposto alla Comunità degli Interpreti (4) di ricorrere a figure negoziali affini, anche se non sempre pienamente sovrapponibili, al fine di individuare la struttura tipica dei cc.dd. "trust interni", costituiti su beni interamente ricompresi nel territorio nazionale.

Il "minimo comune denominatore" tra le diverse figure ipotizzabili di "Trust interno" potrebbe essere desunto dall'insieme dei seguenti fattori: (i) una causa concreta c.d. "mista", nascente dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, precipuamente strumentale, di "segregazione patrimoniale"; (ii) l'attuazione ed esecuzione del vincolo di destinazione per mezzo di una intestazione meramente formale dei beni al *trustee*, avente lo scopo di attribuirgli poteri gestori per amministrare il *Trust*; (iii) l'individuazione, in capo al beneficiario, di una posizione giuridica soggettiva, che non è di diritto soggettivo perfetto, bensì di aspettativa legalmente qualificata e rilevante a una gestione del "Trust-fund" conforme alla realizzazione dello scopo della destinazione patrimoniale.

L'elemento indefettibile, che deve essere presente in ogni tipo di *Trust* e, in particolare, che deve animare ogni fase dell'operazione complessiva, è costituito dall'effetto segregativo, in forza del quale i beni conferiti in *Trust* non entrano nel patrimonio del *trustee*, se non per la realizzazione dello scopo indicato dal *settlor* e con l'unico e precipuo fine di restare separati dai suoi beni personali; detto effetto si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al *trustee* e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, mentre al *beneficiary* è attribuita, come detto, una mera "aspettativa di diritto", suscettibile di trasformarsi in un vero e proprio diritto di credito, al verificarsi delle condizioni stabilite dal *settlor*, nel programma originario.

Per ciò che concerne invece la causa negoziale, va rilevato che il *Trust* può rispondere a finalità anche molto eterogenee tra loro. Anzitutto, può ravvisarsi una finalità di garanzia. Altre funzioni che il *Trust* può svolgere sono:

---

(4) Ciò posto, va rilevato che la peculiarità dell'istituto del *Trust* risiede nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei paesi di *Common Law*. La "prima forma di proprietà" è quella c.d. legale, vale a dire la proprietà dei beni attribuiti al *Trust*, la quale spetta al *trustee*. Essa, in sostanza, risulta indirizzata a rendere quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti, sia pure nell'interesse dei beneficiari e, in particolare, per il perseguimento dello scopo definito dall'operazione. A questo passaggio formale di beni in proprietà, dal *settlor* al *trustee*, tuttavia, non segue un sostanziale trasferimento di ricchezza, giacché i beni restano segregati e, quindi, diventano "estranei" non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del *trustee* che, in definitiva, deve solamente amministrarli e disporne secondo il programma del *Trust*, nell'interesse del *beneficiary*. Ecco, dunque, che si ravvisa una "seconda forma di proprietà", non imputabile né al *trustee* né al *settlor*, bensì facente capo al *beneficiary* finale dell'operazione, in forza della quale può parlarsi dei beni devoluti in *Trust* come di un "patrimonio segregato" e destinato a una specifica funzione.

(i) quella di liquidazione di un dato patrimonio, ai fini del pagamento di uno o più creditori (c.d. “*Trust liquidatorio*”); (ii) la realizzazione di un’opera pubblica e/o di solidarietà sociale; (iii) la realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti, secondo il modello delineato dall’Art. 2645-ter del Codice Civile, con riferimento all’istituto dei cc.dd. “vincoli di destinazione patrimoniale”; e, da ultimo, (iv) la disciplina dei conflitti di interesse, nei rapporti societari di *Corporate Governance*, grazie alla istituzione di un c.d. “*Blind-Trust*”.

Allo stato, manca una disciplina organica dell’istituto, al punto che può parlarsi del negozio costitutivo di un *Trust* come di un atto che - ancorché nominato - risulta tuttavia tuttora “atipico”, richiedendo pertanto l’applicazione di norme previste per istituti affini, sul piano strutturale e funzionale. Il legislatore nazionale, come anticipato, si è limitato a disciplinare la trascrizione dei cc.dd. “*Atti di Destinazione*” con la Legge 30 dicembre 2005, n. 273, in vigore dal 1° marzo 2006, con la quale è stato introdotto, nel Libro Sesto, Titolo I, Capo I, del Codice Civile, il nuovo Articolo 2645-ter (rubricato “*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*”). La disposizione in esame, dall’ampia e generale vocazione semantica, consente la trascrizione di determinati atti “*al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione*”, vale a dire di “*isolare*” i beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi in capo all’originario disponente, con ciò introducendo una rilevante eccezione all’Articolo 2740 cod. civ., per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “*con tutti i propri beni presenti e futuri*”.

In ambito fiscale, invero, il legislatore è intervenuto, nel corso del tempo, inserendo diverse disposizioni sia in tema di imposte sui redditi, sia in tema di imposizione indiretta sui c.d. “vincoli di destinazione” (di cui si parlerà nei paragrafi successivi). Per quanto riguarda la disciplina dei redditi prodotti dal *Trust* che svolgano un’attività commerciale, l’analisi dell’art. 73 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) risulta essere interessante ai fini della valutazione della soggettività giuridica, da un punto di vista fiscale, dell’istituto *de quo*. Il comma 2 della richiamata disposizione stabilisce che “*nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto costitutivo del trust o in altri successivi documenti ovvero in loro mancanza in parti uguali*”. Si evince pertanto che il beneficiario, per poter divenire centro d’imputazione, sul piano fiscale, dei redditi prodotti attraverso la gestione dei beni devoluti in *Trust*, deve essere previamente individuato e, soprattutto, deve risultare titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata “per trasparenza”.

Nell'ipotesi in cui, viceversa, queste condizioni non ricorrano, deve desumersi che i redditi imponibili siano imputabili direttamente al *Trust*, attraverso una "*fictio iuris*" che attribuisce - a quest'ultimo - soggettività di diritto e natura di centro di imputazione di situazioni giuridiche ai limitati fini fiscali, senza che questo possa comportare l'acquisto della personalità giuridica (5). Occorre infatti tenere distinti i due concetti giuridici: da un lato, quello della soggettività fiscale (presupposto per l'applicazione dell'IRES) e, dall'altro, la soggettività giuridica civilistica in senso proprio. Come noto (6), la Cassazione ha ribadito, a più riprese, proprio sulla base di tali assunti, l'inesistenza della soggettività giuridica del *Trust*, riaffermando la netta distinzione tra le due forme di soggettività: quella fiscale e quella civilistica.

## *2. Inquadramento della questione giuridica: l'applicazione della disciplina delle imposte indirette sulle successioni e donazioni all'istituto del Trust.*

Con riferimento ai diversi "momenti" rilevanti della "vita" del *Trust* (e, segnatamente, l'istituzione, la dotazione patrimoniale, i trasferimenti e la devoluzione ai beneficiari), sembrano potersi rinvenire, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, le seguenti considerazioni (7).

Nello specifico, per ciò che riguarda l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, sembra essersi affermato un orientamento della Corte di Cassazione, ribadito altresì dalla recentissima ordinanza oggetto del presente commento, secondo cui il "conferimento" di beni e diritti in *trust*, ai fini dell'applicazione dell'imposta indiretta sulle successioni e donazioni, non dà luogo, di per sé, ad un trasferimento di ricchezza imponibile.

Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione della predetta imposta, occorre avere riguardo non "all'utilità economica" della quale il costituente dispone, per lo più indeterminata, bensì all'effettivo incremento patrimoniale finale del beneficiario.

Si è così riaffermata l'idea secondo cui l'imposta in commento richiede un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza da un soggetto a un altro, che sia indice di un'acquisita e maggiore capacità contributiva (8). Conseguentemente, la mera costituzione del *Trust*, al pari del relativo e conseguente

---

(5) Cass. sez. un. 25767/2015; Cass. n. 16550/2019.

(6) Detto principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il *Trust* traslativo non costituisce un ente dotato di personalità giuridica; l'effetto proprio del *Trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105) e, pertanto, deve escludersi che possa ritenersi che esso possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017). Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al *trustee* (Cass. civ. sez. I, n. 3456/2015; Cass. civ. sez. V 25478/2015; Cass. civ. sez. II n. 28363/2011).

(7) Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008.

(8) Cassazione civile, sez. trib., 24/12/2020, sentenza n. 29505.

atto di dotazione patrimoniale, non determinando un arricchimento definitivo né in capo al *beneficiary* né tantomeno in capo al *trustee*, non può assurgere al rango di atto imponibile alla stregua della disciplina tributaria cui si è pocanzi fatto riferimento.

La strumentalità dell'atto istitutivo e dell'atto di dotazione del *Trust* comporta che gli stessi debbano considerarsi atti giuridici caratterizzati da una neutralità fiscale che non permette l'integrazione del presupposto impositivo.

La posizione dell'Amministrazione Fiscale, propensa ad applicare le imposte indirette, ivi compresa l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, all'atto costitutivo del *Trust*, o perlomeno al relativo atto di dotazione patrimoniale, è stata contrastata da parte della Corte di Cassazione la quale, di contro, ha voluto dare continuità all'orientamento giuridico di legittimità di recente affermazione (9). Ciò poiché come è ben noto (10), a mente dell'art. 53 Cost., ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, donazione, di registro e ipotecarie è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale imponibile si rinviene soltanto al momento dell'eventuale attribuzione finale del bene al *beneficiary*.

Alla luce di queste primissime considerazioni, è possibile comprendere il principio di diritto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l'imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta nell'ordinamento dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, non è dovuta al momento della costituzione del *Trust* e, segnatamente, al momento dell'atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, giacché si tratta di atti fiscalmente neutri e meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale. Detta imposta, pertanto, deve essere applicata solo *ex-post*, sull'eventuale trasferimento patrimoniale del bene - oggetto del vincolo di destinazione - in capo al beneficiario, giacché solamente questo atto di disposizione patrimoniale costituisce un effettivo indice di ricchezza, meritevole di imposizione fiscale, a mente dell'art. 53 della Costituzione.

Per il medesimo principio, l'atto istitutivo (o l'atto di dotazione tra di-

---

(9) Già nel 2019, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19167, aveva escluso la possibilità di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione di un *Trust*, ritenendo più opportuno applicare detta imposta al momento del trasferimento dei beni oggetto del vincolo di destinazione al beneficiario. Testualmente, la Cassazione ha chiarito come: "*In tema di trust, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modifiche dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed opposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.*" (Vedi Cass. 19167 del 2019).

(10) Si veda, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16699 del 2019.

ponente e *trustee*) è soggetto a tassazione in misura fissa, per quanto attiene a tutte le imposte indirette, di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale.

Il sopraesposto principio si comprende pienamente anche se si analizza la *ratio* dell'imposta sulle successioni e donazioni che, come noto, è volta a tassare gli arricchimenti economico-patrimoniali esperiti a titolo di liberalità o, perlomeno, con causa gratuita (11), i quali comportano un arricchimento del beneficiario con contestuale depauperamento del soggetto che pone in essere l'atto dispositivo.

Dunque (12), il presupposto per l'applicazione dell'imposta *de qua* è costituito dall'arricchimento patrimoniale attuale e definitivo e, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale, occorre necessariamente valutare se, sin dall'istituzione del *trust*, si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal *trustee* al *beneficiary*.

Una volta inquadrato in questi termini l'orientamento attualmente dominante, giova precisare come la questione controversa non risieda nella scelta della disciplina fiscale applicabile, giacchè l'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006 individua, espressamente, tra gli atti soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni anche i vincoli di destinazione.

Al contrario, risulta essere assolutamente incerto il momento in cui l'applicazione della disciplina fiscale deve avere luogo.

L'incertezza applicativa, pertanto, riguarda i differenti momenti negoziali nei quali, il *Trust*, normalmente, si articola: (i) l'atto istitutivo di beni o diritti, avente una natura non traslativa, bensì meramente preparatoria e programmatica; (ii) l'atto di dotazione, dal quale consegue il momentaneo trasferimento strumentale del bene o del diritto, al *trustee*, in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati; e, infine, (iii) l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario. Invero, è discusso quale tra questi momenti debba essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, ovvero alle altre imposte indirette previste dall'ordinamento. Secondo un primo orientamento (13), l'imposta dovrebbe applicarsi all'atto di costituzione del *Trust*; diversa-

---

(11) La Corte di Cassazione, con sentenza n. 975 del 2018, ha ribadito la natura gratuita ed il carattere non traslativo del negozio di trasferimento con cui, nell'ambito di un *Trust*, il disponente conferisce i beni al *trustee*, al fine di conferirgli la gestione e l'amministrazione patrimoniale degli stessi, in favore del beneficiario. Testualmente, è stato affermato come: "*il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale*".

(12) Si veda, a tal riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 31445 del 2018.

(13) La Corte di Cassazione civile sez. trib., 30/05/2018, n. 13626, ha statuito che il *Trust* costitutivo di un vincolo di destinazione che produce un effetto traslativo in favore del *trustee* è soggetto a

mente, secondo altra impostazione, il presupposto impositivo richiesto dall'art. 53 della Costituzione, si realizzerebbe solo al momento del definitivo trasferimento dei beni oggetto del *Trust* in capo al beneficiario dello stesso.

Secondo detta impostazione (14), pertanto, l'imposta non potrebbe applicarsi né all'atto della costituzione del *Trust* né all'atto del conferimento strumentale dei beni al *trustee* a fini meramente gestori.

D'altronde, sulla base di una esegesi letterale del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, non è certamente possibile trarre il fondamento normativo di un'imposta volta a colpire la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente dal fattore traslativo della ricchezza, dal momento che la norma individua solamente l'elencazione dei vari atti che sono assoggettabili all'imposta sulle donazioni e successioni e, segnatamente, (i) i trasferimenti di beni e diritti *mortis causa*, (ii) i trasferimenti per donazione o a titolo gratuito, (iii) la costituzione di vincoli di destinazione.

Deve inoltre escludersi che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in *Trust* produca un effetto traslativo imme-

---

imposta di successione e donazione, tenuto conto del fatto che: “*il trust mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del trustee, sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento*”. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un *Trust* finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori.

(14) Nello stesso identico senso, propende anche la Corte di Cassazione, civile sez. trib., del 29/05/2020, con sentenza n. 10256, la quale ha chiarito come non risulta legittimo applicare l'imposta del 4% sulle successioni all'atto istitutivo di un *Trust* c.d. auto-dichiarato, che preveda lo stesso disponente come beneficiario, giacché “*ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di successione e donazione, di registro ed ipotecaria è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Tale condizione non è realizzata dall'atto istitutivo di trust, né da quello di dotazione patrimoniale di esso, ma solo dall'eventuale attribuzione finale al beneficiario. Pertanto, non è legittimo applicare l'imposta sulle successioni e donazioni del 4% all'atto istitutivo di trust che preveda quale beneficiario lo stesso disponente ed in caso di premorienza i suoi figli, in quanto tale atto non è in grado di determinare un arricchimento/trasferimento stabile e reale in capo ad alcuno*”. Ancora, secondo la Corte di Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, n. 5766, l'atto di dotazione di un trust liquidatorio sconta le imposte di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa: “*dato il carattere meramente strumentale dell'attribuzione al trustee, l'atto di dotazione di un trust liquidatorio sconta le imposte di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa, salvo il caso in cui sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario soggetto all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni*”. La Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XI, 03/01/2019, n. 46, infine, in materia di costituzione o conferimento in un *Trust* auto-dichiarato, ha affermato che: “*in caso di costituzione o conferimento in un trust auto-dichiarato (nel quale cioè coincidono il disponente e il trustee), pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv., con modificazioni, in l. n. 286 del 2006, deve restare fermo il principio secondo il quale la mera segregazione di beni e diritti conferiti in trust non può realizzare il presupposto impositivo dell'imposta di successione e donazione, che, anche con l'estensione ai vincoli di destinazione, in coerenza con i principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost., è rimasto quello dell'arricchimento (gratuito) del patrimonio del beneficiario, sì che l'imposta proporzionale sarà se mai dovuta da detti beneficiari al momento dell'ingresso dei beni nel loro patrimonio*”.



diato, giacché emerge con evidenza il carattere meramente strumentale dell'atto di disposizione patrimoniale, volto non a trasferire ricchezza, bensì a garantire il conferimento di un incarico di gestione al *trustee*, il quale dovrà amministrare i beni in favore del beneficiario, unico soggetto arricchito dell'operazione *tout court* considerata.

Pertanto, alla luce della funzione svolta dall'atto di disposizione patrimoniale del conferimento, non sembra potersi giustificare la soggezione di tale atto di dotazione all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale.

### 3. La posizione ermeneutica dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, sovente, ha evidenziato che il *Trust* si sostanzia in un rapporto giuridico complesso, dotato di un'unica causa, avente natura fiduciaria. Tutte le vicende del *Trust* e, segnatamente, (i) la sua istituzione, (ii) la dotazione patrimoniale, (iii) la sua gestione, (iv) la realizzazione dell'interesse del beneficiario e, da ultimo, (v) il raggiungimento dello scopo, sono inscindibilmente collegate dalla medesima causa.

Ne consegue che la costituzione del vincolo di destinazione, secondo questa impostazione, avviene sin dall'origine in favore del beneficiario e risulta essere espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

È proprio sull'assunto dell'unicità della causa che si è fondata l'interpretazione dell'Amministrazione fiscale, secondo la quale l'imposta sulle successioni e donazioni, nonché l'imposta ipotecaria e catastale, sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal tipo di *Trust*.

Invero, secondo l'Amministrazione tributaria, l'atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di dare vita al *Trust*, dovrebbe essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa; al contrario, l'atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in *Trust*, sarebbe soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, con conseguente applicazione dell'aliquota dell'otto per cento.

Invece, il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizzerebbe, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo, risultando la complessiva operazione già tassata, in via proporzionale, "a monte".

Il discorso varrebbe, ovviamente, anche per le imposte ipotecaria e catastale, a loro volta applicate in misura proporzionale sull'atto di dotazione patrimoniale del *Trust* e conseguente devoluzione dei relativi beni al *trustee*, dovendo viceversa darsi luogo all'applicazione delle corrispondenti imposte - in misura fissa - su tutti gli altri atti nei quali si articola la complessiva vicenda negoziale.

Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *Trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di

vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta, con riferimento al caso concreto.

#### 4. *La pozione della Corte di Cassazione: l'evoluzione dell'orientamento.*

La Corte di Cassazione, in una prima fase, sembrava aver condiviso la posizione interpretativa dell'Amministrazione fiscale.

In particolare, la Suprema Corte, in tema di *Trust* di garanzia, con le ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886, ha ritenuto legittima ed opportuna l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, all'atto del conferimento di beni e diritti in *Trust*, sottintendendo che già con la semplice costituzione del *Trust* si verifica il presupposto impositivo di cui all'art. 53 della Costituzione, non potendosi rinvenire, al contrario, detto presupposto al momento del passaggio finale della ricchezza dal *trustee* in capo al *beneficiary*; la Corte, testualmente, ha affermato che detta imposta “è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”.

Tale posizione è stata ulteriormente confermata anche con la successiva ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322 e con la sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, ove la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui “la costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un *trust*), costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni”.

Da ultimo, i Giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento dell'orientamento brevemente esposto.

In particolare, negli arresti più recenti in materia, la Corte di Cassazione ha statuito che il conferimento di beni e diritti in *Trust* non integra, di per sé, un trasferimento imponibile, bensì “rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla - indeterminata - nozione di ‘utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone’ (Cfr. Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario” (ex multis (15), ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154; or-

---

(15) Dirimente, in tal senso, risulta essere altresì la recentissima ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021, con cui la Corte di Cassazione si è ulteriormente cimentata sull'annosa questione legata al tema

dinanza 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003; 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902).

In conclusione, la Suprema Corte, inizialmente, ha ritenuto che il Legislatore del 2006 avesse introdotto uno specifico ed autonomo presupposto impositivo, ossia la “*costituzione di un vincolo di destinazione*”, assoggettato, *ex se*, a imposizione in misura proporzionale. Diversamente, in seguito, è giunta ad affermare - con un orientamento che allo stato non appare suscettibile di ulteriori ripensamenti, essendo stato confermato da recenti pronunce dell’ultimo biennio - che detti vincoli di destinazione devono essere comunque ricondotti alla “*reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni*”, imponendo la sussistenza “*del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*”.

5. *L’attuale approdo ermeneutico dei giuridici di legittimità: l’ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2021, n. 3986.*

Giunti a questo punto della dissertazione, occorre rilevare come l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità propenda per l’applicazione dell’imposta indiretta al momento del passaggio dei beni oggetto del *Trust* in capo al *beneficiary*, e non al momento della istituzione del *Trust* ovvero nel momento in cui avviene il conferimento dei beni da parte del *settlor*

---

dell’imposizione indiretta, in materia di *Trust*, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale pregresso, che afferma l’inapplicabilità dell’imposta di successione e donazione, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, alla segregazione in *Trust* di beni immobili e partecipazioni poiché il trasferimento avviene a titolo gratuito, giacché detto atto di disposizione patrimoniale non determina effetti traslativi e, pertanto, non realizza il presupposto impositivo richiesto dall’art. 53 della Costituzione, ai fini fiscali. È stato ribadito, in questa occasione, come il trasferimento della titolarità dei beni dal *settlor* al *trustee* non configuri, in capo a quest’ultimo, un vero e proprio atto di trasferimento patrimoniale, poiché il vincolo di destinazione insito nell’atto dispositivo e istitutivo del *Trust* limita, con grande evidenza, i poteri gestori del *trustee*, tenuto, di contro, unicamente ad amministrare e gestire il patrimonio conferito in *Trust*, in virtù del regime di segregazione patrimoniale, fino al suo trasferimento definitivo in capo ai beneficiari. In sostanza, secondo i giudici di legittimità: “*il trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, non è ravvisabile né al momento dell’atto istitutivo né a quello della dotazione patrimoniale del trust, ma soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.*”. Ne consegue che la mera individuazione dei soggetti beneficiari del *Trust*, nell’atto istitutivo, non giustifica l’immediata applicazione dell’imposta proporzionale, giacché la sola designazione soggettiva del destinatario dell’attività di gestione non equivale a considerare l’atto di trasferimento dei beni quale immediato e definitivo passaggio del diritto di proprietà, a meno che detto trasferimento non determini un vero e proprio “diritto di apprensione” dei redditi del *Trust*. Giova segnalare che l’ordinanza *de qua* è stata preceduta da due ordinanze della Corte di Cassazione, le nn. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020, le quali, oltre ad aver ribadito quanto sopra esposto, hanno altresì precisano che, anche nell’ipotesi di *Trust* auto-dichiarato, nel quale si rinviene la coincidenza tra la persona del disponente e quella del *trustee*, l’imposta di successione e donazione non è da ritenere applicabile in fase di conferimento dei beni, essendo in questi casi ancora più evidente l’impossibilità di tassare l’atto istitutivo o quello di conferimento del *Trust*, mancando, addirittura, l’alterità soggettiva tra *settlor* e *trustee*, insita nel meccanismo del trasferimento patrimoniale.

in capo al *trustee*. Tale *trend* ermeneutico è stato ulteriormente avallato dagli Ermellini, con una recentissima ordinanza, del febbraio 2021.

Con riferimento alla fattispecie oggetto del recente provvedimento, giova precisare come l'Agenzia Fiscale, nel ricorso per cassazione, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006, nonché degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347/90 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. In particolare, secondo la tesi patrocinata dall'Amministrazione, l'atto di costituzione del *Trust* doveva essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, poiché con lo stesso erano stati conferiti beni a titolo gratuito al *trustee*, con efficacia segregante, in applicazione diretta dell'art. 2, comma 47, del D.l. n. 262 del 2006, il quale sembrerebbe includere tra gli atti di disposizione patrimoniale tassati l'atto costitutivo di un vincolo di destinazione.

Il motivo *de quo* non ha tuttavia incontrato l'avallo della Suprema Corte di cassazione.

Secondo l'indirizzo recentemente consolidatosi - cui l'ordinanza in commento aderisce - il trasferimento del bene dal *settlor* al *trustee* avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non comporta un passaggio patrimoniale definitivo, giacché il *trustee* è titolare di un mero potere gestorio e di custodia, in virtù del regime di segregazione patrimoniale, nell'ottica del suo ritrasferimento ai beneficiari del *Trust*. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Invero (16), dal momento che ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro e ipo-catastali è necessario, a mente dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, detto trasferimento imponible non può rinvenirsi né nell'atto istitutivo del *Trust* né in quello di dotazione patrimoniale intercorsi fra disponente e *trustee* (17).

Detta impostazione ha superato sia una prima interpretazione dell'art. 2, comma 47, del D.l. n. 262 del 2006, secondo la quale la novella evidenzerebbe *“la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione”* (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4482 del 2016), che quella successiva, sostenuta da decisioni di legittimità, (Cass. n. 13626 del 2018; Cass. n. 31445 del 2018; n. 31446 del

---

(16) Cass. n. 16699 del 21/06/2019.

(17) *“In tema di trust, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed opposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.”* (Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

2018; n. 734 del 2019) che, pur riconoscendo la non assoggettabilità - *tout court* - del *Trust* alla imposta sulle successioni e sulle donazioni, hanno operato distinzioni a seconda delle funzioni e strutture che l'istituto può assumere.

L'orientamento al quale la Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131 del 2019 cit.; Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 16699/2019) è, invece, in grado di riferirsi a tutte le molteplici tipologie di *Trust* astrattamente prospettabili, dando così una risposta unitaria alla problematica sollevata.

Viene affermato, a tal riguardo, il seguente principio di diritto: “*in ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario*” (18).

#### 6. Il regime fiscale del *Trust* Auto-dichiarato.

L'istituto del *trust* auto-dichiarato si ha quando non vi è alterità soggettiva tra il *settlor* ed il *trustee*, nel senso che questi due soggetti coincidono nella medesima persona. Solitamente nel *Trust*, come è stato ampiamente affermato in precedenza, il disponente è colui che istituisce l'operazione e conferisce i beni nel patrimonio separato, trasferendone la proprietà formale in capo al *trustee*, per la gestione degli stessi in favore del *beneficiary*. È stato chiarito, invero, come il soggetto disponente abbia vari poteri di controllo sull'operato del *trustee*.

Orbene, giova precisare come esista un caso specifico di esclusivo controllo del disponente - non sull'operato del *trustee* - bensì sui beni devoluti in *Trust*: ciò accade quando il disponente è anche *trustee*, vale a dire in presenza della c.d. “*unilateral declaration of trust*”, formula che si suole generalmente tradurre con l'espressione “*trust* auto-dichiarato”.

In altri termini, detta tipologia di *Trust* si caratterizza per il fatto che il medesimo soggetto, da un lato, istituisce il *Trust* in qualità di disponente del relativo compendio patrimoniale e, dall'altro lato, gestisce l'intera operazione negoziale derivante dal vincolo di destinazione, in favore del beneficiario finale. Anche in questa fattispecie sembra potersi ravvisare, nonostante la man-

---

(18) Pertanto “*la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi; nell'ipotesi del trust liquidatorio non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che, anche in tal caso, sia connotato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti*”.

canza di un trasferimento patrimoniale, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione.

Questa fattispecie presenta, con ogni evidenza, forti analogie con almeno tre istituti del diritto civile italiano: (i) la costituzione del fondo patrimoniale da parte di un coniuge; (ii) il patrimonio destinato a uno specifico affare da parte di una società per azioni; (iii) il vincolo di destinazione su beni immobili, qualora essi rimangano nella titolarità del disponente.

La sopra esaminata Convenzione de L'Aja non sembra includere questa tipologia di *Trust* nel suo ambito applicativo, tenuto conto del fatto che, all'art. 4, si richiede espressamente un "trasferimento" dei beni oggetto del conferimento nel patrimonio separato; inoltre, all'art. 2, si prevede il fatto che il patrimonio separato sia posto "sotto il controllo di un *trustee*".

In passato, in Italia, si discuteva sulla possibilità (o meno) di far rientrare il *Trust* auto-dichiarato nell'ambito della Convenzione e, secondo parte della dottrina, la configurazione del *Trust* richiedeva necessariamente un trasferimento di beni - seppur meramente formale e con fini precipuamente gestori - dal disponente al *trustee*.

Di recente, più correttamente, la Corte di cassazione (19) si è espressa nel senso dell'ammissibilità di detta inclusione ed è stata seguita da varie pronunce di merito dello stesso segno e, soprattutto, da numerose pronunce della Cassazione stessa (Sezione Tributaria), che hanno trattato degli effetti fiscali dei *Trust* auto-dichiarati, senza sollevare alcuna eccezione circa la loro riconoscibilità.

Altra questione piuttosto controversa era quella legata al sistema di tassazione del c.d. *Trust* auto-dichiarato (20).

Tuttavia, dalle recentissime statuizioni della giurisprudenza di legittimità (21), si evince chiaramente il principio secondo cui, in qualsiasi tipologia di *Trust*, anche se auto-dichiarato, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né al momento dell'atto di dotazione, bensì dovrà essere riferita al solo trasferimento finale del bene dal *trustee* al beneficiario. La ravvisata coincidenza soggettiva tra disponente e *trustee*, propria del *Trust* "auto-dichiarato", rende ancor più forte l'applicazione del principio sopra esposto, risultando vieppiù evidente l'assenza di un reale trasferimento di ricchezza imponibile da un soggetto a un altro, fintanto che non vi sia il ri-trasferimento finale in favore del "*beneficiary*".

---

(19) Cass. 26 ottobre del 2016, n. 21614; Cass. 21 giugno 2019, n. 16700; Cass. 7 giugno 2019, n. 15456; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31446.

(20) L'applicazione dell'imposta al momento dell'istituzione del *Trust*, nel *Trust* auto-dichiarato, è stata esclusa dalla Corte di Cassazione con una prima sentenza n. 21614/16 e, successivamente, con una ulteriore statuizione, la n. 16699 del 2019.

(21) Ordinanza della Corte di cassazione n. 22182 del 14 ottobre 2020.

7. *Prospettive de iure condito: la necessità di un nuovo intervento chiarificatore del legislatore.*

Punto centrale della controversia è, come sopra esposto, l'individuazione del presupposto impositivo, nell'ambito della complessa operazione del *Trust*, che vede interagire una serie di atti giuridici connessi in modo consequenziale e, soprattutto, in modo causalmente orientato.

Come noto, l'art. 2, comma 47, del D.l. n. 262 del 2006 statuisce quanto segue: “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”. È indubbio che nel novero dei “vincoli di destinazione” debbano essere ricondotti, non solo gli “atti di destinazione”, di cui parla, in linea generale, l'art. 2645-ter cod. civ., bensì qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo. In tale perimetro normativo, pertanto, va ricondotto anche il negozio giuridico del *Trust*.

Orbene, il pomo della discordia nasce proprio dalla corretta interpretazione del termine “costituzione” dei vincoli di destinazione, cui fa riferimento l'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006. Invero, se si prende alla lettera la disposizione normativa *de qua*, sembrerebbe che l'intento del legislatore sia stato quello di individuare il momento temporale esatto in cui far intervenire l'imposta indiretta, vale a dire: la costituzione del *Trust*. Detto approccio “prudenziale”, patrocinato dall'Amministrazione Finanziaria, nasce dalla necessità di applicare l'imposizione indiretta appena l'operazione negoziale del *Trust* viene ideata, per evitare di dover attendere il momento in cui il *beneficiary* usufruirà, in concreto, della ricchezza economica e patrimoniale allo stesso indirizzata. Tale momento finale di passaggio della ricchezza in capo al beneficiario del *Trust*, infatti, potrebbe verificarsi dopo moltissimi anni dalla costituzione della segregazione patrimoniale e, pertanto, potrebbe verificarsi un ritardo nell'acquisizione del gettito fiscale in favore dell'erario. In altri termini, il timore serbato dall'Agenzia è quello derivante dal fenomeno della “*tassazione sine die*”.

Il problema, come sopra esposto, sorge però nel momento in cui si conviene con l'assunto secondo cui il presupposto impositivo non può coincidere con un atto fiscalmente neutro, come, appunto, l'atto istitutivo del *Trust* e quello del conferimento dei beni da parte del *settlor* in capo al *trustee*; poiché il passaggio effettivo di ricchezza si ha - solamente - quando il *beneficiary* riceve i beni in proprietà e, pertanto, usufruisce di quella ricchezza che, in precedenza, gli era stata destinata con l'ideazione dell'intera operazione.

Le ragioni esposte portano a ritenere senz'altro meritevole di accogli-

mento l'orientamento da ultimo sposato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione patrimoniale, bensì dovrà essere riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Tuttavia, per quanto lodevole possa considerarsi questo "correttivo" ermeneutico, operato in via pretoria, risulta comunque auspicabile un intervento legislativo, volto a chiarire - con la medesima chiarezza e logicità assertiva posta in essere dagli Ermellini - quale debba essere, esattamente, l'atto giuridico che deve individuarsi come presupposto impositivo, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dovute sui *Trusts*. Ciò tenuto conto del fatto che, da un lato, la logica e i principi che sovrintendono alle imposte indirette impediscono di tassare atti che non importino un trasferimento attuale e definitivo di ricchezza imponibile da un soggetto ad un altro; ma, dall'altro lato, restano le esigenze ed istanze di celere e tempestiva riscossione delle dovute imposte, di cui l'Agenzia delle Entrate si è, da sempre, fatta portatrice.

*8. Il cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate ed il recepimento della decisione della Corte di Cassazione: Risposta all'Istanza di Interpello dell'AE n. 106 del 15/02/2021.*

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta all'Interpello n. 106 del 16 febbraio 2021, sembra avere aderito alla ormai consolidata posizione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, affermando la non applicabilità delle imposte indirette all'atto di conferimento dei beni in *Trust*, per via dell'assenza di un tangibile trasferimento di ricchezze.

L'istante, nel caso in esame, (al contempo "disponente" e "beneficiario" del *Trust*), aveva chiesto un parere in merito al trattamento impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, gravante sui beni detenuti all'estero per il tramite di un *Trust* straniero revocabile, avente ad oggetto: "il trattamento impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, gravante sulle attribuzioni al beneficiario di beni vincolati in un trust estero revocabile, a seguito della revoca dello stesso trust". Secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, né l'atto di dotazione del *Trust* (vale a dire il momento di "entrata" dei beni) né i (ri)trasferimenti in suo favore degli *assets* costituenti il fondo del *Trust* revocabile - (e, dunque, i momenti di "uscita" dei beni, ivi incluso quello della "revoca") - devono scontare alcuna imposizione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

A detta del contribuente, pertanto, un'eventuale argomentazione di segno contrario sarebbe in contrasto "sia con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sul punto sia con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (i.e., circolare n. 43/E del 2009)".

Come sopra anticipato, a seguito della predetta Istanza di Interpello,



L'Agenzia delle Entrate ha emanato un parere con cui sembra essersi definitivamente allineata alle recenti statuizioni della Corte di Cassazione. Anzitutto, si ribadisce che, ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento alla materia del *Trust*, “*occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346*”, in base ai quali l'imposta si applica in caso di “*costituzione di vincoli di destinazione*”. In secondo luogo, si chiarisce come, in linea di principio, l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di *Trusts* da parte del *trustee* potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni “*al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990*”.

Non può non rilevarsi come la fattispecie analizzata risulti essere piuttosto peculiare, giacché si è in presenza di una “ri-attribuzione” di beni, dal disponente al *Trust*, tale per cui sarebbe stato evidentemente problematico, oltretutto fiscalmente inammissibile, sostenere la tassazione di tale ri-attribuzione “in entrata”. Con specifico riferimento alla fattispecie in questione, invero, viene evidenziata la circostanza che il soggetto disponente coincide con il soggetto beneficiario del *Trust*. Nella fattispecie in esame, pertanto, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo precluderebbe l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo imponibile di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza.

Ciò posto, deve essere messo in evidenza come l'Amministrazione, in questa occasione, abbia definitivamente preso atto dell'orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario, richiamando, espressamente, gli estremi della sentenza della Corte Costituzionale n. 10256 del 2020 (22).

**Cassazione civile, Sezione Quinta, ordinanza 16 febbraio 2021 n. 3986** - Pres. L.M.T. Zoso, Rel. M. Balsamo - Agenzia delle Entrate (avv. gen. Stato) c. Trust Corona (avv.ti L. Pallotta, G.L. Battagliese).

#### Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate liquidava - in relazione all'atto notarile del 10.12.2012 con il quale OMISSIS costituiva il *Trust* autodichiarato “Corona”, di cui si nominava trustee riservandosi di nominare i beneficiari - le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, come previsto dall'art. 2 comma 49 D.L. n. 262/2006, dovute sul valore delle quote della OMISSIS

---

(22) L'Agenzia delle Entrate, nell'aderire al recente orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, afferma come l'assunto dell'impossibilità di applicare l'imposta all'atto costitutivo del *Trust* trovi riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che “*solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza*”.

devolute nel trust auto-dichiarato. Il trustee si opponeva dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale respingeva il ricorso, ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva del Trust e ritenendo applicabili le imposte in misura proporzionale sul vincolo di destinazione ex art. 47 della L. n. 262/2006.

L'appello proposto dal trustee veniva accolto con sentenza n. 2150/19/17, depositata il 18 maggio del 2017.

In particolare, i giudici regionali escludevano la soggettività passiva del trust, trattandosi di un insieme di beni destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee ed affermavano la debenza in misura fissa delle imposte di donazione-successione, non ravvisando nella costituzione del trust un trasferimento di ricchezza e difettando dunque il presupposto di imposta.

Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Parte intimata resiste con controricorso.

#### Ragioni della decisione

2. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell'art. 73 del Tuir ex art. 360, n. 3), c.p.c., per avere i giudici regionali erroneamente escluso la legittimazione passiva del trust, in contrasto con il disposto della norma citata in rubrica che ha incluso il trust tra i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, l'ufficio deduce che la norma citata distingue tra trust trasparenti in cui sono individuati i beneficiari, nel qual caso i redditi sono ad essi imputati in proporzione della quota di partecipazione individuata dal costituente e trust opachi, in cui il trust è individuato quale soggetto passivo di imposta.

3. Con il secondo motivo rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006, nonché degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347/90 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*», l'Ufficio deduce che con l'art. 2, commi 47 e ss., del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. con modif. in l. 24 novembre 2006 n. 286, è stata «*reintrodotta nell'ordinamento giuridico l'imposta sulle successioni e donazioni estendendone l'ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione*», ai quali doveva ricondursi anche la costituzione del trust oggetto di controversia atteso che con lo stesso erano stati conferiti beni a titolo gratuito al trustee da immettere in trust con efficacia «*segregante*», così come in effetti previsto dall'art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262 cit. che espressamente assoggetta all'imposta sulle successioni e donazioni ex d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 gli atti di costituzione dei «*vincoli di destinazione*»; con la conseguenza che la CTR avrebbe errato nel ritenere che mancasse il presupposto della tassazione, vale a dire il trasferimento di ricchezza a titolo di liberalità e l'arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

4. La prima censura è destituita di fondamento.

4.1 La legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettività tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente. Più precisamente, il comma 74 dell'articolo 1 della citata legge ha modificato l'articolo 73 del Tuir, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a seconda dell'attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza.

Sulla base della flessibilità dell'istituto in questione, il legislatore, all'art. 73, ha individuato, ai fini della imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust, ovvero quelli con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (trust

trasparenti) e, in secondo luogo, i trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (trust opachi). Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee deve indicare la parte attribuita al trust e assoggettata all'IRES, oltre alla parte imputata per trasparenza ai beneficiari, sulla quale gli stessi devono assolvere le imposte sul reddito. Per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust il comma 74, lett. b), dell'articolo unico della finanziaria 2007 dispone al nuovo comma 2 dell'art. 73 del TUIR che *“nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto costitutivo del Trust o in altri successivi documenti ovvero in loro mancanza in parti uguali”*. Dal momento che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per *“beneficiario individuato”* si deve intendere il beneficiario di reddito individuato, ovvero il soggetto che ha in rapporto al reddito una capacità contributiva attuale. Pertanto, occorre che il beneficiario non solo sia previamente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. In definitiva, con l'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il legislatore nel rilevare l'impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la *soggettivazione del trust* stesso, dato che consente un'imputazione autonoma della capacità contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Cass. Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico.

4.2 Per quanto concerne le imposte indirette, norma di riferimento è stata considerata - ma con esiti interpretativi molto diversi - l'art. 2 co. 47 d.l. 262/06 conv. in l. 286/06, secondo cui: *“È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”*. Per quanto concerne l'imposta di registro (ma tematica analoga investe anche l'imposta ipotecaria e catastale), la controversia applicativa riguarda, segnatamente, la quota di imposta eccedente la misura fissa, secondo quanto stabilito in via residuale dall'articolo 9 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, secondo cui la tassazione proporzionale (3 %) si applica per la sola circostanza che l'atto abbia per oggetto *“prestazioni a contenuto patrimoniale”*.

4.3 Rileva anche l'art. 6, l. n. 112 del 2016 (c.d. legge del *“Dopo di noi”*) in base al cui comma 1: *«I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»*. Aspetti ancora diversi riguardano l'imposizione locale, la quale appare però segnata da presupposti impositivi del tutto autonomi e divergenti da quelli invece riconducibili (in termini di attribuzione traslativa di ricchezza) all'imposta di registro, a quella ipotecaria e catastale nonché a quella sulle successioni e donazioni; ciò perché normalmente ricollegati al dato oggettivo, immediato e contingente costituito, ad esempio, dalla fruizione di un servizio pubblico (*“tassa rifiuti”*), dallo sfruttamento di una risorsa pubblica (come nella TOSAP) o dall'esercizio sugli immobili di un diritto reale o di un possesso ad esso corrispondente (come nell'ICI-IMU).

4.4 Tornando alle imposte indirette, la previsione dell'art. 73, comma 1, del Tuir che individua espressamente i *trust* tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, *manchi del tutto* l'indicazione dei beneficiari) non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta. È infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica.

Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del *trust* di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica.

Ne deriva che non può, in ogni caso, leggersi l'art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al *trust* la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore (cfr. in arg. Cass. sez. un. 25767/2015; Cass. n. 16550/2019).

Si deve ribadire in questa sede l'inesistenza della *soggettività* del *trust*, il quale - come chiaramente traesi dall'art. 2 della afferente Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989, n. 364 - costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale “*istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*”.

Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il *trust* traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica; l'effetto proprio del *trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato *soggetto passivo di imposta* (v. Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017), contrariamente a quanto assume l'amministrazione finanziaria. Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I, n. 3456/2015; Cass. civ. sez. V 25478/2015 Cass. civ. sez. II n. 28363/2011).

4.5 La peculiarità dell'istituto risiede nello “*sdoppiamento del concetto di proprietà*”, tipico dei paesi di common law: la proprietà legale del *trust*, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporre secondo il programma del *trust* (Cass. civ. sez. III n. 9320/2019; Sez. V n. 16550/2019). Quanto alla sua struttura, nel *trust* si ravvisa un atto istitutivo, che è l'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un *trust*, e l'atto dispositivo che, invece, è l'atto con il quale il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni in *trust* al trustee, atti collegati sebbene distinti. La recente sentenza di Cass. 29 maggio 2018, n. 13388 ha espressamente differenziato, sia pure in materia revocatoria, l'atto di disposizione patrimoniale, e cioè l'atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee dall'atto istitutivo

del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale. Sulla stessa linea di fondo si era già posta, del resto, la precedente pronuncia di Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, distinguendo tra atto istitutivo del trust e atti dispositivi dei beni immessivi.

4.6 Vale inoltre precisare che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja, *“per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa”*; si tratta, quindi, di un negozio giuridico unilaterale, *inter vivos o mortis causa*, che non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente (Cass. n. 3697/2020) e non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, implicando una segregazione patrimoniale grazie al meccanismo pubblicitario della trascrizione o degli adempimenti correlati.

L'atto istitutivo del trust, dunque, è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi neppure configurare alcuna responsabilità solidale del trustee e del disponente sulla base dell'articolo 57 del TUR, in quanto l'atto in disamina non è sussumibile nell'ambito dei contratti; l'eventuale responsabilità patrimoniale del trustee può sorgere solo per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile. In altri termini, la responsabilità del trustee - che non risulta aver partecipato all'atto costitutivo - deriva dall'intestazione formale del bene (in conformità all'art. 2 L. 364/1989 di ratifica della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts, comma 2 lett. b laddove si stabilisce che beni del trust sono intestati a nome del trustee) ovvero dall'esercizio di attività, in detta qualità, rilevanti verso l'esterno.

4.7 Quando, invece, il vincolo di destinazione è già stato costituito - secondo quanto prevede l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 - proprio perché il trust non possiede personalità giuridica, è allora il trustee - cui è demandato di *“amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”* - l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800). Quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017). Ciò trova conferma nel fatto che l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali ritiene il Collegio di dare continuità mediante un mero richiamo.

5. Anche la seconda censura è priva di pregio.

Punto centrale della controversia è l'individuazione del presupposto impositivo. Il d.l. n. 262 del 2006, convertito con modifiche dalla l. n. 286 del 2006, e l'art. 1, commi 77, 78 e 79, della l. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), hanno, com'è noto, reintrodotto nell'ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni che, fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 13, della l. n. 383 del 2001, era disciplinata dal d.lgs. n. 346 del 1990. Ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, *“è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”*, disciplina quest'ultima che

trova applicazione (art. 2, comma 50), in quanto compatibile con le nuove disposizioni. La novella legislativa ha esteso il presupposto impositivo ai trasferimenti a titolo gratuito, nonché alla costituzione dei vincoli di destinazione. Nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" vanno, poi, ricondotti non solo gli "atti di destinazione" di cui all'art. 2645 ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, ed in tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare 3/E del 22 gennaio 2008), secondo la quale per vincoli di destinazione si intendono *"I negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi"*.

In tale perimetro normativo va ricondotto anche il negozio giuridico denominato *trust*, istituto di derivazione anglosassone. L'ordinamento italiano ha conosciuto l'istituto del trust attraverso la *"Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento"* adottata a L'Aja in data 1 luglio 1985; al testo convenzionale è stata data ratifica (senza apporre alcuna riserva) con la Legge 9 ottobre 1989 n. 364 e la Convenzione è entrata in vigore l'1 gennaio 1992.

Ai fini della Convenzione de L'Aja, il trust è il rapporto giuridico in cui il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; i beni in trust *"costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee"*; - tali beni sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; - il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni *"in conformità alle disposizioni del trust"* e secondo le norme impostegli dalla legge; - non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario.

In particolare, il trust può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione di un'opera pubblica; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter cod. civ.); può essere costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente; ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo; da parte del disponente o dello stesso trustee; con possibilità di revoca o meno); ovvero, ancora, a seconda che il trustee ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato).

6. L'elemento comune è l'effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento): effetto che si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, mentre al beneficiario (se individuato) è attribuito solo un diritto di credito.

7. Secondo un indirizzo recentemente consolidatosi che, allo stato, risulta prevalente, *«il trasferimento 'del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e ca-*

*tastale»* (Cass. n. 975 del 17/01/2018); «*Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario»* (Cass. n. 16699 del 21/06/2019); «*In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.»* (Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

8. La giurisprudenza sopra richiamata e da ritenersi consolidata, ha superato sia una prima interpretazione dell'art. 2, comma 47, l. 286 del 2006, secondo la quale la novella evidenzerebbe «*la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione»* (Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 4482 del 2016), che quella successiva, sostenuta da decisioni di legittimità (Cass. n. 13626 del 2018; Cass. n. 31445 del 2018; n. 31446 del 2018; n. 734 del 2019) che, pur riconoscendo la non assoggettabilità - tout court - del trust alla imposta di donazione, hanno operato dei distinguo a seconda delle diverse architetture dell'istituto.

L'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131 del 2019 cit.; Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 16699/2019) è, invece, in grado di dare conto delle diverse forme di trust, apprestando una soluzione che deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Pertanto la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi; nell'ipotesi del trust liquidatorio non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che, anche in tal caso, sia connaturato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti.

Si tratta, in conclusione, di risoluzione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei di-

stinguo in relazione a fattispecie di trust repute peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.

10. Ciò divisato, giova osservare che, da quanto si evince dalla pronuncia impugnata, il trust in questione è un trust “*auto-dichiarato*”, istituito dal disponente che ha nominato se stesso quale trustee; istituendo come beneficiario *omissis*.

Quindi, nel caso del c.d. trust auto-dichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee è ravvisabile, in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione, sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel trust autodichiarato, da Cass. n. 21614/2016 e da Cass. n. 22756/2019; n. 22758/2019; Cass. n. 16699/2019; Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 30821/2019; Cass. n. 30816/2019).

In definitiva, deve qui affermarsi che: - la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

8. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze indotte dal quadro normativo di riferimento, alle antinomie ed oscillazioni, emerse negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione il citato art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso il 3.11.2020, nell’adunanza camerale tenutasi da remoto della sezione tributaria della Corte di cassazione.